

Tribunale di Monza, 29 ottobre 2012. Estensore Silvia Giani.

**Mezzi di impugnazione - Ammissibilità - Irrilevante del nomen juris attribuito dal giudice - Prevalenza della sostanza sulla forma.**

**Notificazione - Nullità e inesistenza - Opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c.**

*Al fine di stabilire l'ammissibilità del mezzo di impugnazione deve farsi applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma essendo irrilevante il nomen juris attribuito dal giudice del provvedimento impugnato.*

*L'opposizione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. rappresenta il mezzo idoneo a far valere le novità assolute dei singoli atti di esecuzione e non piuttosto quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione dell'opposizione medesima. A tale mezzo di gravame si dovrà quindi far ricorso per far valere l'inesistenza della notificazione, la quale, come è noto, ricorre quando la notifica manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge; comporta, invece, semplice nullità l'effettuazione di essa in luogo o a persone diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario.*

Omissis

**MOTIVI DELLA DECISIONE.**

L'appello proposto avverso la presente sentenza pronunciata dal Giudice di pace è ammissibile.

La convenuta appellata Equitalia ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa con atto di appello, anziché con ricorso in Cassazione, con riferimento ai motivi di opposizione proposti dalla sig. G. relativi alla notificazione delle cartelle di pagamento, perché avrebbero dovute essere fatte valere come opposizione agli atti esecutivi.

L'eccezione d'inammissibilità non è fondata perché il giudice di prime cure ha qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, quindi, prevale, al fine dell'ammissibilità del mezzo di impugnazione, il principio di apparenza su quello della sostanza.

Nel merito, l'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata.

Il giudizio ha per oggetto l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso un provvedimento di fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 a carico di un veicolo di proprietà dell'appellante.

L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza, con cui è stata rigettata l'opposizione, deducendo, anzitutto, l'omessa valutazione dell'inesistenza della notifica della cartella di pagamento.

L'opposizione va qualificata agli atti esecutivi.

Posto che con l'opposizione all'esecuzione possono esser contestati: a) il diritto della parte istante ad agire in executivis; b) l'esistenza, o la persistenza, del titolo esecutivo; c) l'idoneità soggettiva del medesimo; d) l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito; mentre con l'opposizione agli atti esecutivi possono esser contestati: a) i vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto; b) i vizi della loro notifica; c) i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, (ex plurimis 5906/2006; Cass n. 15036/2001), la presente opposizione, con cui si è fatto valere il vizio d'inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento va qualificata opposizione agli atti esecutivi.

La convenuta Equitalia non ha provato di avere notificato alla signora G. i ruoli relativi alle cartelle azionate.

Ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973 l'espropriazione forzata può iniziare solo dopo il decorso di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Nel caso in esame la convenuta ha dedotto nella comparsa di risposta "di avere proceduto alla notificazione nel luogo di residenza come caricato sul Ruolo, consegnato all'agente di Riscossione ex art. 12 dpr 602/73 dai due enti impositori comune di Milano e Comune di Monza ed effettuando la notifica ai sensi del combinato disposto art. 26 dpr 602/73". L'affermazione non è chiara e, comunque,

sembrerebbe postulare l'esito positivo della notifica della cartella di pagamento.

Invece dai documenti in atti, e specificamente dai doc. 1 e 2, prodotti nel fascicolo del giudizio di primo grado, non solo non emerge la prova della notifica delle cartelle di pagamento all'appellante, ma addirittura risulta la prova contraria, atteso l'esito negativo delle notifiche avvenute all'indirizzo di Cosenza, viale Medaglie d'oro 135, perché "sconosciuta"; esito questo che conferma l'allegazione dell'opponente di non avere mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle di pagamento. Dal canto suo l'appellante ha documentato di essere residente, sin da tempo anteriore all'elevazione della contravvenzione, in Monza, ove peraltro ha ricevuto la comunicazione del preavviso di fermo (v. certificato di residenza e carta circolazione) e viceversa non è stata fornita alcuna prova di un collegamento della sig G. con l'indirizzo di Cosenza, ove è stata tentata (con esito negativo) la notifica.

La notifica della cartella di pagamento è dunque inesistente e non nulla.

L'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge; mentre, invece, importa semplice nullità della notificazione la effettuazione di essa in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario della notificazione stessa (Cass 5906/2006).

L'inesistenza della notifica è motivo di opposizione agli atti esecutivi e, a differenza dei vizi di nullità, non è sanabile per effetto dell'opposizione.

L'opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ. rappresenta proprio il mezzo idoneo a fare valere le nullità assolute dei singoli atti d'esecuzione e non piuttosto quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione dell'opposizione medesima.

Nella specie, pertanto, ravvisata l'inesistenza della notificazione, il vizio non può ritenersi sanato per avvenuto raggiungimento dello scopo.

L'opposizione è tempestiva, essendo stata proposta prima della notifica del fermo.

Tale termine nel caso di specie non può decorrere dalla comunicazione del preavviso di fermo per le seguenti ragioni: il preavviso è stato recapitato all'opponente in data non precisata; equitalia ha espressamente dichiarato la non impugnabilità dell'atto, impedendo con ciò di fare discendere da eventuali condotte omissive del destinatario gli effetti della decadenza dall'impugnazione.

Priva di pregio è l'eccezione di carenza d'interesse del ricorrente a impugnare la comunicazione preventiva di fermo, poiché tale atto è funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'amministrazione rispetto alla quale sorge l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass 11087/2010).

Alla luce delle sopra estese considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento della proposta opposizione, deve essere dichiarata l'illegittimità del fermo amministrativo e annullato l'atto impugnato per mancanza di titolo.

Alla soccombenza dell'appellata Equitalia segue la sua condanna alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante sig G., per il giudizio di primo grado, in conformità alle tariffe previgenti e alla nota spese depositata, in euro 1.069,50 (già comprensive di spese generali) oltre accessori di legge, di cui euro 30,00 per spese non imponibili ed euro 924,00 per diritti e onorari; e per il giudizio di appello, tenuto conto dell'applicabilità delle nuove tariffe, essendo stata l'attività conclusa dopo il 23 agosto 2012, in euro 1267,00 di cui euro 67,00 per spese ed euro 1200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo l'appello promosso da G. Alessia nei confronti di MONZA MOTORS s.a.s, con atto di notificazione notificato il 12 settembre 2011,

1. In accoglimento dell'appello, accerta l'illegittimità del fermo amministrativo e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

2. Condanna l'appellata Equitalia alla refusione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante sig G. , per il giudizio di primo grado, in euro 1.069,50 (già comprensive di spese generali) oltre accessori di legge, di cui euro 30,00 per spese non imponibili ed euro 924,00 per diritti e onorari; e per il giudizio di appello, in euro 1267,00 di cui euro 67,00 per spese ed euro 1200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Monza, il 29 ottobre 2012

Il Giudice Unico

dott. ssa Silvia Giani

\*